

Outline

1 – Premessa

Vicende di Ferruccio Valech

2 – Alcune coordinate costituzionali

- Art. 3, comma 1, Cost.: uguaglianza senza distinzione di razza. I Costituenti, pur non affrontando lo specifico tema delle leggi razziali e delle deportazioni, “ne tengono conto nel loro lavoro [...] quello di costruire uno Stato nuovo, più giusto nel quale la gente possa contare e sentirsi al riparo da un ritorno al passato” (Nadia Gallico Spano 1997)
- Il principio di uguaglianza viene interpretato fin dal 1957 nel senso di trattare casi uguali in modo uguale e situazioni diverse in modo diverso: Corte cost. sent. n. 3/1957, dove la Corte per la prima volta afferma che il principio di eguaglianza impone (anche a legislatore) di trattare casi uguali in modo eguale e casi diversi in modo diverso: “il legislatore [può] dettare norme diverse per regolare situazioni che esso ritiene diverse, adeguando così la disciplina giuridica agli svariati aspetti della vita sociale. Ma lo stesso principio deve assicurare ad ognuno eguaglianza di trattamento, quando eguali siano le condizioni soggettive ed oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione. La valutazione della rilevanza delle diversità di situazioni in cui si trovano i soggetti dei rapporti da regolare non può non essere riservata alla discrezionalità del legislatore, salva l'osservanza dei limiti stabiliti nel primo comma del citato art. 3”
- Approdo, con riferimento alla vicenda delle persecuzioni razziali, Corte cost 268/98: “La condizione di chi ha subito persecuzioni per motivi razziali dopo il 7 luglio 1938, delineata dalla stessa legge n. 96 del 1955, presenta, sebbene siano identici i benefici previsti ed il tipo di situazioni lesive cui si è, con tale legge, inteso porre rimedio, caratteristiche diverse. Manca, difatti, per costoro ogni collegamento con l'attività politica contro il fascismo, mentre assume rilievo, come causa delle situazioni lesive della persona, l'appartenenza alla minoranza ebraica: le persecuzioni sono infatti dovute ad una condizione personale, indipendentemente dalle opinioni e dall'attività politica di chi le ha subite. [...] In questo contesto normativo, la discriminazione razziale si è manifestata con caratteristiche peculiari, sia per la generalità e sistematicità dell'attività persecutoria, rivolta contro un'intera comunità di minoranza, sia per la determinazione dei destinatari, individuati come appartenenti alla razza ebraica secondo criteri legislativamente stabiliti (art. 8 del regio d.-l. n. 1728 del 1938), sia per le finalità perseguite, del tutto peculiari e diverse da quelle che hanno caratterizzato gli atti di persecuzione politica: la legislazione antiebraica individua una comunità di minoranza, che colpisce con la «persecuzione dei diritti», sulla quale si innesterà, poi, la «persecuzione delle vite»” (par. 5, diritto). Tale specificità solo in rare occasioni è stata riconosciuta dal legislatore o dalla politica

3 – Esame dell'azione statale alla luce delle coordinate costituzionali suddette

- Sul piano morale

- Ha senso parlarne in relazione ad un ordinamento positivo ispirato al principio supremo di laicità ?
 - Sì:
 - Neocostituzionalismo
 - Condanna di Savoia (referendum del 2/6/1946 e XIII disp trans)
 - Condanna di fascismo (art. XII disp trans), come eccezione a principi supremi (artt. 2, 3, 18, 21 e 49, Cost)
 - Condanna a leggi razziali: art. 3, Cost., e parola “razza”, motivazione (morale) è quella di “Siamo tutti d'accordo nella sostanza e la sostanza è che la legge è uguale per tutti e che tutti i cittadini sono eguali dinanzi alla legge. Anche qui evidentemente, in questa specificazione, si sente la condanna del regime nefasto che si caratterizzò nella sua attività criminosa, anche più barbaramente che in qualsiasi altro modo, con la persecuzione razziale; e si è voluto stabilire un principio di eguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di razza” (on. Targetti, 15/3/1947, p. 2150). Sebbene il termine “razza” sia privo di valore giuridico e scientifico deve “essere usata appunto per dimostrare che si vuole ripudiare quella politica razziale che il fascismo aveva instaurato” (On. Togliatti, 14/11/1946, Commissione, prima sottocommissione, p. 378). La presenza della parola “razza” costituisce dunque una condanna (morale) la pari di quelle verso la casa Savoia e il fascismo: “questo richiamo alla razza costituisce un richiamo ad un fatto storico realmente avvenuto e che noi vogliamo condannare, oggi in Italia, riteniamo che la parola «razza» debba essere mantenuta” (on. Laconi, 24/3/1947, p. 2423) e poco dopo “Comprendo che vi sia chi desideri liberarsi da questa parola maledetta, da questo razzismo che sembra una postuma persecuzione verbale; ma è proprio per reagire a quanto è avvenuto nei regimi nazifascisti, per negare nettamente ogni diseguaglianza che si leghi in qualche modo alla razza ed alle funeste teoriche fabbricate al riguardo, è per questo che — anche con significato di contingenza storica — vogliamo affermare la parità umana e civile delle razze” (on. Ruini, 24/3/1947, p. 2424)
 - Condanna però rivolta al “Fascismo”, ritenuto non coincidente né, giuridicamente, con l'ordinamento italiano, né, socialmente, con il popolo italiano. Inizia la vulgata e il mito del “bravo italiano” (D. Bidussa, *Il mito del bravo italiano*, Milano, Il Saggiatore 1994)
 - Lavori preparatori di molte leggi in materia
 - Possibili conseguenze sul piano giuridico:
 - Norma programmatica (di fatto) verso legislatore
 - Interpretazione “adequatrice”
 - Scarsa sensibilità al tema a causa di molteplici fattori (Toscano 1988, De Felice 1989, Margiotta 1989, Focardi 1999 e 2010, Bidussa 1994, Pavan 2004, Colaianni 1996, Lagrou 2005)
 - Costituzione

- Nessuno specifico dibattito, salvo quanto riportato sub art. 3 Cost. Una protagonista nel 1997 ci dice che “non vi è un riferimento esplicito a questo fatto” (Nadia Gallico Spano)
- Condanna di leggi razziali implica distinguo tra “bravo italiano” e fascisti, costretti dall’alleato tedesco
- Leggi razziali “evocate quasi casualmente” (Vigevani, 209)
- Scarsa attenzione a richieste di Comunità ebraiche rivolte al Costituente
- Assimilazione di tutti i “reduci” in tutta la normativa, salvo rarissime eccezioni
- Disinteresse dello Stato nell’accertare ufficialmente nomi e numeri dei deportati. Unica fonte completa frutto di opera (meritoria) di privati (CDEC e altri soggetti ed enti di ricerca) e confluita in L. Picciotto, *Il Libro della memoria*, Milano, Mursia (1° ed. 1991; ult. ed. 2017). Da parte dello Stato si ha unicamente: “Elenchi nominativi delle domande accolte per gli indennizzi ai cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui alla legge 6 febbraio 1963, n. 404”, in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, Supplemento ordinario n. 130 del 22 maggio 1968 (anche in questo caso si è rimesso l’onere di segnalare la propria sopravvivenza e di richiedere l’indennizzo in capo alle vittime)
- Pessima redazione dei testi normativi alla luce della situazione reale che denota scarsa conoscenza, indifferenza o, nella peggiore delle ipotesi, vera e propria ostilità (termini di decadenza troppo brevi, iperburocraticizzazione dei procedimenti di restituzione e reintegrazione, riconduzione a totale onere delle vittime dell’attivazione dei procedimenti amministrativi, originaria mancanza di rilevanza del danno puramente “morale”, necessità di dimostrare “specificata violenza”, ecc.)
 - Addirittura molteplici “bestialità” (costi della gestione dei beni sequestrati/confiscati, solleciti di pagamento di tali costi nel 1956, proposta di “transazione” tra tali costi e la attivazione del dlgs cps n. 364/1947, nomina di Gaetano Azzariti, presidente del Tribunale della razza a giudice e poi Presidente della Corte cost: Boni 2014; imposta straordinaria sul patrimonio dlgs cps 143/1947 anche su ebrei dichiarati nemici nella repubblica di Salò, nonostante art. 78, comma 6, Trattato Parigi, eseguito con d.lgs cps 1430/1947, almeno fino a legge interpretativa n. 441/1971)
 - Produzione alluvionale
 - Proroghe
 - Interpretazioni autentiche
- Atteggiamento della p.a. e dei giudici del tutto privo di comprensione per la situazione (NO interpretazione adeguatrice, ma anzi)
- Atteggiamento ostile dei privati beneficiari delle leggi razziali (cause civili degli anni ’50–’60)
- “Finalmente” legge 211/2000: già nel 1945 Giancarlo Ottani scriveva “Se l’Italia è veramente il paese civile che vanta di essere [...] deve compiere un giusto atto di contrizione verso gli ebrei” (pp. 11 s.)
 - Se però si leggono i lavori preparatori e l’azione delle istituzioni a seguito e in collegamento all’approvazione di questa legge, si nota un’ennesima reiterazione della passata indifferenza e mancata reale comprensione della

- enormità delle leggi razziali della loro attuazione (vd. atteggiamento CDX su richiesta di equiparare Shoà a tutte le altre tragedie del XX secolo; ordine del giorno per estendere condanna a tutte le tragedie del XX secolo; es. legge 92/04 su foibe ecc.)
- Nel “piccolo” del nostro Ateneo, solo nel luglio 2017 l’amministrazione centrale ha ufficialmente consegnato una targa alla figlia di Guido Tedeschi per quanto da lui subito
 - Sul piano normativo (come si è tentato di operare la *reductio in pristinum* o il risarcimento per equivalente)
 - Quattro tipologie di misure normative, in base al contenuto e alla loro finalità:
 - Eliminazione della legislazione discriminatoria (abrogazioni) e suoi effetti (condanne)
 - (Ri)stabilimento di diritti e libertà pro futuro
 - Riparazione del passato, attraverso:
 - Reintegrazione retroattiva nei diritti e negli status (in particolare: luoghi di lavoro, istruzione, albi, diritti personalissimi come dati anagrafici, status familiare e coniugale, ecc.)
 - Restituzione dei beni che erano stati sostanzialmente “depredati” dallo Stato (quota eccedente, sequestri, confische, donazioni e vendite simulate o fatte per sottrarsi a confische), ma attraverso procedure e con limiti molto pesanti: procedure iperburocraticizzate e rimesse all’iniziativa delle vittime, costi economici per la gestione dei beni depredati (es. art. 8, d.lgs. lgt. 393/46; ampiamente *Relazione Commissione per la ricostruzione*, pp. 263 ss. e 284 ss.), prevalenza della tutela del terzo in buona fede (es. artt. 1 e 4, d.lgs. lgt. 393/46), limiti alle azioni di rescissione e annullamento delle vendite e donazioni non-spontanee, ecc.
 - Risarcimento per danni subiti a persone e cose: assai tardiva: danni “moralì” irrilevanti almeno fino alla legge 17/78, ma mera sottoposizione a leggi razziali NON costituisce danno morale (vd. giurisprudenza Corte Conti in Speciale 2011). Quanto ai danni alle cose, ancora nel 2001, la *Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati* raccomandava che “Che il Governo, anche alla luce delle risultanze emerse dal lavoro della Commissione e secondo modalità che riterrà più opportune, renda sollecitamente possibili i risarcimenti individuali alle vittime di sequestri, confische e furti avvenuti negli anni 1938-1945 e nell’ambito della persecuzione antiebraica. E ciò in collegamento con i beneficiari aventi titolo e gli organismi che li rappresentano”.
 - Sanzione del passato: legge 211/2000
 - Sul piano attuativo delle misure normative sopra richiamate e alla luce delle coordinate costituzionali rammentate in avvio
 - Tabet, nella voce “israeliti” del 1958, sempre assai citata nei lavori in subjecta materia, rilevava che mentre le pubbliche amministrazioni ottemperarono prontamente alle norme riparatrici, molte controversie tra privati emersero per

l'applicazione delle norme restitutorie. Ciò risultava, già allora, solo parzialmente vero e trova smentita ai giorni d'oggi:

- Già a quei tempi, le p.a. NON ottemperarono né prontamente né nello spirito corretto (quello richiesto da un'interpretazione adeguatrice della normativa che avesse chiara la situazione che le norme volevano affrontare): es. vicenda Tedeschi a Siena; Pelini-Pavan 2009 per Ateneo pisano; enti previdenziali rifiutano molte richieste, si genera un ampio contenzioso contabile (Speciale 2011); EGELI nel 1956 rinotifica cartelle di pagamento per gestione dei beni durante il periodo di vigenza delle leggi razziali; ecc.
 - I soggetti privati "convenzionati" per dare attuazione alla normativa riparatoria operano nel rispetto formale delle regole e senza tener conto della situazione concreta (MPS e altri istituti, longa manus di EGELI: es. costi di gestione ex art. 8, d.lgs.lgt. 393/46, secondo tariffari applicabili a "nemici" non a cittadini! Vd. documentario Juri Guerranti, testimonianza di Renzo Castelnuovo)
 - La giurisprudenza ha sempre avuto un atteggiamento restrittivo nell'interpretazione della normativa riparatrice, anzi si è rilevato che "dopo il 1945, le resistenze opposte dall'apparato statale alla riaffermazione dei diritti degli ebrei furono molto più rilevanti nella giurisprudenza che nella legislazione" e soprattutto "la tendenza delle magistrature superiori – Corte di Cassazione – ad adottare interpretazioni restrittive e piuttosto sfavorevoli [ai perseguitati]" (Fubini 1974, p. 89; ma così già Tabet 1958; poi Pavan 2001 e 2004). Moltissimi esempi.
 - Tuttora, nelle ormai rare controversie giudiziali, si nota un atteggiamento poco sensibile, ad essere benevoli, verso i pochi sopravvissuti e i loro eredi: vd. giurisprudenza Corte dei Conti su vitalizi (Speciale 2011).
- In definitiva: abbiamo imparato poco, come popolo e come ordinamento giuridico. Soprattutto abbiamo rinunciato a conoscerci meglio come popolo e ad affrontare le nostre colpe; le quali, anche quando sono state riconosciute, sono state addossate ad altri (i tedeschi) e altro (il fascismo). Infine, quando sembrava di essere arrivati a una (tardiva e imperfetta, ma pur sempre) riparazione del passato (legge 211/2000) si è annacquato (e permettetemi lordato) il debito di memoria che grava sul nostro popolo introducendo – per pure ragioni politiche – analoghe normative per situazioni del tutto diverse e forse incomparabili, venendo meno a quelle coordinate costituzionali rammentate in premessa.